COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis
Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170
www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 338	**Del 12/09/2022**
Sospensione e modifica temporanea della circolazione stradale in occasione dei festeggiamenti di Sant'Efisio martire.	Nei giorni 17 e 18 settembre 2022

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista l'istanza presentata in data 23.08.2022, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 54069 del 23.08.2022, con la quale la Parrocchia di Sant'Efisio:

a) comunica lo svolgimento della processione in occasione della festa patronale, in data 18 settembre 2022 dalle ore 17:30 avente il seguente itinerario: Piazza Sant'Efisio – Via Vittorio Veneto – Piazza Ungheria – Via Torbeno Falliti – Via Ugone III – Via Amsicora – Via Sassari – Via Leonardo Alagon – Via Solferino – Piazza Mariano IV – Via Vittorio Veneto – Piazza Sant'Efisio;

b) richiede l'emissione di un'ordinanza tendente all'istituzione di divieti temporanei nella Piazza del Popolo, nella Via Sassari nel tratto compreso tra la Via Vittorio Veneto e la Via Amsicora, e nella Via Palmas dall'intersezione con la Via Ugone III fino alla Via Sassari, in data 17 e 18 settembre 2022, per consentire l'allestimento e lo svolgimento delle manifestazioni relative ai suddetti festeggiamenti, previste anche nel programma del "Settembre oristanese";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 31.08.2022 "*Coorganizzazione programma eventi Settembre oristanese – edizione 2022"*;

vista l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico n. 345 del 12.09.2022;

ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti alle processione religiose e per la circolazione stradale;

visti gli articoli 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto del possesso dei requisisti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ordina

1. la sospensione temporanea della circolazione stradale in data 18 settembre 2022, dalle ore 17:30 fino a cessati motivi, in occasione dello svolgimento della processione di Sant'Efisio martire, nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle norme del Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, per la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti nel seguente itinerario:

   a) Piazza Sant'Efisio – Via Vittorio Veneto – Piazza Ungheria – Via Torbeno Falliti – Via Ugone

III – Via Amsicora – Via Sassari – Via Leonardo Alagon – Via Solferino – Piazza Mariano IV – Via Vittorio Veneto – Piazza Sant'Efisio;

2. durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione stradale:
   a) è vietato il transito di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei partecipanti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione di cui al punto 1);
   b) è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei partecipanti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione di cui al punto 1);
   c) è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
   d) che il traffico veicolare sia deviato nelle strade adiacenti non interessate alla processione a cura del personale di Polizia Locale;
3. l'obbligo di scorta della processione a cura del personale di Polizia Locale;
4. deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alla cerimonia religiosa, lungo citato percorso;
5. nei giorni 17 e 18 settembre 2022, al fine di consentire l'allestimento e lo svolgimento delle manifestazioni in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Efisio martire, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e ss. mm. ii., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione):
   a) l'istituzione del divieto sosta con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, nell'intera estensione della Piazza del Popolo e nel tratto di Via Sassari compreso fra la Via Vittorio Veneto e la Via Palmas, dalle ore 15:00 fino alle ore 01:00 del giorno successivo;
   b) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nel tratto di Via Palmas nel tratto compreso fra la Via Ugone III e la Via Sassari, e nella Via Sassari nel tratto compreso fra la Via Vittorio Veneto e la Via Amsicora, dalle ore 19:00 fino alle ore 01:00 del giorno successivo;
   c) il traffico verrà deviato verso le strade adiacenti;
6. nel tratto di cui al punto 5) che precede sono autorizzati il transito e la sosta dei veicoli strumentali all'allestimento e allo svolgimento della manifestazione;
7. i veicoli autorizzati di cui al punto 6, devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazioni necessarie per la circolazione dei veicoli, autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 e 75 Q.li);
8. la deviazione del traffico nelle vie adiacenti e la vigilanza dei varchi, dovrà essere regolata tramite apposita segnaletica e con la presenza di personale dell'organizzazione dell'evento dotato dei dispositivi di segnalazione alta visibilità;
9. gli organizzatori dovranno adottare le opportune cautele per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
10. ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso;

11. la presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri provvedimenti necessari per lo svolgimento della processione religiosa di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali;
12. la presente ordinanza è valida solo per le strade di competenza del Comune di Oristano, con esclusione dei tratti di strada di competenza di altri Enti. A tal fine l'organizzazione dovrà attenersi scrupolosamente all'itinerario autorizzato;
13. è data facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, agli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
14. è data facoltà all'Arst Spa, sede territoriale di Oristano, di apportare le dovute modifiche, se necessarie, ai percorsi del Trasporto Pubblico Locale;

prescrive

1. all'organizzazione delle manifestazioni;
   a) il rispetto delle disposizioni e prescrizioni della propria autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico n. n. 345 del 12.09.2022;
   b) l'osservanza delle norme nazionali e locali in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'applicazione del relativo Protocollo e Istruzioni operative per lo svolgimento di manifestazioni religiose, a tutela della salute e sicurezza pubblica;
   c) il rispetto delle prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella circolare del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione Pubblica – Direttiva", allegata al presente atto;
   d) il rispetto delle prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella delibera n. 65/13 del 22.12.2015 della Regione Autonoma della Sardegna: "linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate" secondo le linee di indirizzo di cui agli allegati a,) b) e c), parte integrante e sostanziale della deliberazione, che in copia si allega;
   e) di trasmettere almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento, al Sig. Questore di Oristano (che adotterà apposita ordinanza), in qualità di autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, "*preavviso di manifestazione pubblica*" ai sensi del vigente art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), corredato di un dettagliato programma, in cui deve essere indicato: a) tipologia della manifestazione, b) giorno, ora d'inizio e fine e luogo esatto in cui avrà luogo la manifestazione; c) stima dei partecipanti; d) fotocopia di un documenti d'identità; e) quant'altro d'utilità;
   f) di provvedere al posizionamento (anche con l'uso di apposito transennamento) ed alla successiva rimozione al termine previsto della manifestazione, della segnaletica stradale temporanea, come prescritto dal del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione) mediante collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione/occultamento della segnaletica in contrasto, il ripristino della segnaletica previgente, al termine delle esigenze che impongono tali variazioni e di tutto il materiale utilizzato per lo svolgimento della manifestazione, anche con la collaborazione tecnica del Settore Lavori pubblici e manutenzioni di questo Comune;

g) che entro le 48 ore precedenti l'entrata in vigore dei divieti, a cura dell'organizzazione sia data informazione alla cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso, e sia data comunicazione delle installazioni, alle seguenti mail: comando.pm@comune.oristano.it - cro.polizialocale@comune.oristano.it e tramite telefono ai seguenti numeri: 0783 212121 – 78396;

h) il possesso di altre eventuali autorizzazioni se necessarie;

2. che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sarà a carico dell'organizzazione della processione, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

1) che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

2) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

3) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

demanda

alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza;

dispone

che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Questura di Oristano.

Dalla Residenza Municipale, lì 12/09/2022

Istruttori: Ignazio Sebis – Nicola Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale